

**PISANELLI**, ministro di grazia e giustizia. Domando la parola.

**PRESIDENTE**. Ha la parola.

**PISANELLI**, ministro di grazia e giustizia. Gli oratori che hanno combattuta la legge nella discussione generale si sono principalmente versati intorno all'articolo 3; e con poche parole efficaci l'onorevole deputato Tecchio ha osservato che io abbandonava poco provvidamente la legge da me proposta, accettando invece le modificazioni che il Senato vi aveva surrogato.

Io esporrò alla Camera le ragioni per le quali non mi parve di mancare al mio debito accettando le proposte del Senato.

Il principio dello Statuto non era certo vulnerato da queste proposte. Lo Statuto vuole che ogni giudice sia istituito dal Re, che ogni giurisdizione sia conferita dal Principe.

I consiglieri della Corte d'appello sono per la legge organica investiti della giurisdizione dei crimini: però la destinazione di uno di essi a presidente della Corte d'assise non porta in lui nuove attribuzioni, non crea, nè comunica ad esso una nuova giurisdizione. Si tratta soltanto di una destinazione.

Adunque, accettando l'emendamento proposto dal Senato, mi pareva evidente che non si offendesse in nulla lo Statuto, nè la prerogativa del Governo.

Questa destinazione del presidente è fatta oggi con decreto reale, è fatta dal Ministero; invece il Senato veniva proponendo che fosse delegata al presidente della Corte d'appello. A me parve essere questo un fatto conforme al principio generale dal quale siamo animati, di discentrare per quanto è possibile le funzioni governative.

D'altra parte l'articolo che il Senato surrogava alla mia proposta corrisponde esattamente all'articolo della legge francese. In Francia i presidenti delle Corti d'assise sono destinati dai presidenti delle Corti di appello; senonchè le legge francese come temperamento a questa facoltà riserva al ministro il potere di prevenire la scelta del presidente, facendola egli direttamente.

Finalmente si è osservato che qui la scelta verrebbe fatta trimestralmente, ed in conseguenza che probabilmente il presidente della Corte d'appello quando nomina il presidente conosce in certo modo le cause che possono trattarsi in un trimestre. Questa osservazione può essere fatta quando si sospetti dell'autorità e della rettitudine del primo presidente e dell'influenza che voglia esercitare a danno della giustizia, e però non poteva venire nell'animo mio che è sgombro da questo sospetto.

In generale, quando un presidente di Corte d'assise ha adempiuto bene il suo ufficio, non è quasi mai distolto dal suo posto, perchè non è facile trovare chi possa surrogarlo, e, o che la nomina venga dal presidente della Corte d'appello, o che derivi dal Ministero, è assai difficile che l'uno o l'altro la mutino.

Dirò poi, senza scrupolo di mancare ai propri do-

veri, che anche oggi le proposte per queste nomine sono fatte dai presidenti delle Corti d'appello, ed il Ministero ha per esse tutta quella deferenza che meritano e debbono avere.

La destinazione trimestrale poteva parere che meglio rispondesse a certe esigenze speciali, che conosciute dai presidenti delle Corti d'appello, i quali stanno sul luogo, sono ordinariamente ignorate dal ministro che è lontano.

**TECCHIO**. Domando la parola.

**PISANELLI**, ministro di grazia e giustizia. Ecco le ragioni per le quali io mi induceva ad accettare la modificazione proposta dal Senato, e dico francamente alla Camera che a ciò mi induceva, perchè le ragioni che contrariamente erano adottate non mi sembrarono di grandissimo peso.

In questo punto ho vivo desiderio che questa legge passi senza nuovi indugi, e per questo raccomanderò alla Camera di non tener conto delle osservazioni che potessero muoversi contro l'articolo 3; tanto più che pel 1864 si trovano già nominati i presidenti delle Corti d'assise, e con decreto reale.

Noi avremo occasione nel discutere l'estensione della nuova legge organica alla Toscana di venire a ritoccare molti punti speciali, ed opportunamente potremo trattare anche allora del miglior modo come provvedere alla nomina dei presidenti delle Corti d'assise. Se queste considerazioni potessero avere efficacia nel vostro animo e persuadere coloro che veggono in questo articolo un pericolo che evidentemente è schivato da queste condizioni di fatto, allora io li pregherei a ritirare i loro emendamenti.

Qualora però queste osservazioni di fatto non bastassero, ed essi vedessero veramente quello che io non vedo, cioè, un pericolo grave in questo articolo, allora io farei la volontà della Camera ed accetterei la proposta primamente da me fatta, rimettendome al giudizio della Camera.

**PRESIDENTE**. Prima che la discussione proceda oltre io debbo annunziare alla Camera che vi hanno altri tre emendamenti sopra questo articolo.

Il primo è dell'onorevole Sineo, del tenore seguente:

« Il primo presidente della Corte d'appello, con la scorta della terna presentata dal Consiglio provinciale designa... » il resto come sta nell'articolo 3.

Il secondo emendamento sarebbe quello dell'onorevole Salaris, che trovasi stampato e di cui egli stesso parlerà.

Il terzo è dell'onorevole Boggio, il quale consisterebbe unicamente nel sopprimere il secondo paragrafo dell'articolo 3.

Ciò detto, do la parola all'onorevole Basile a cui primo spetta, inquantochè, come la Camera ha inteso, il primo dei vari emendamenti testè accennati fu da lui presentato.

**BASILE**. Dopo le cose dette dal guardasigilli, mi limiterò a pochissime parole, per far osservare alla Ca-